

RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE DELLA REGIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge. Tali disposizioni sono ispirate ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, efficacia e continuità nello svolgimento delle funzioni.

**Art. 2
(Funzioni confermate in capo alle province e funzioni trasferite alla Regione)**

1. Restano confermate in capo alle province, anche al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione.

**Art. 3
(Disposizioni relative alle funzioni della Città metropolitana)**

1. La Regione conferisce alla Città metropolitana di Milano funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014, intese a valorizzare il ruolo di tale livello istituzionale.

2. Nelle more del conferimento di cui al comma 1, la Città metropolitana di Milano esercita le funzioni già conferite alla Provincia di Milano, incluse quelle di cui all'allegato A.

**Art. 4
(Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specialità della Provincia di Sondrio quale Provincia con territorio interamente montano)**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 56/2014 e dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, riconosce la specialità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali. La Regione riconosce, altresì, alla Provincia di Sondrio forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, secondo periodo, della legge 56/2014.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la Regione conferisce alla Provincia di Sondrio funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014; in particolare, conferisce le funzioni di approvazione:

a) del piano provinciale di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), previa verifica, da parte della Giunta regionale, di congruità con il programma regionale di gestione dei rifiuti;

b) del piano provinciale delle cave di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava).

3. Nelle more del conferimento di cui al comma 2, la Provincia di Sondrio continua ad esercitare le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle di cui all'allegato A.

4. La Provincia di Sondrio gestisce specifici interventi per l'implementazione dell'utilizzo delle risorse destinate alla filiera bosco-legno e agli impianti di risalita.

5. Dopo l'articolo 43 della l.r. n. 26/2003 è inserito il seguente:

*“Art. 43 bis
(Disposizioni speciali per la Provincia di Sondrio)*

1. Sono conferite alla Provincia di Sondrio, in ragione delle peculiarità territoriali e idrografiche, le funzioni amministrative in materia di grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresi il rilascio delle relative autorizzazioni o concessioni e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 53 bis.

2. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 è effettuato d'intesa con la Regione.”.

6. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) è sostituito dal seguente:

“1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali ed omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti Province:

a) Bergamo;

b) Brescia;

c) Como, Lecco e Varese;

d) Cremona e Mantova;

e) Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;

f) Sondrio.”.

7. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.

8. E' costituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un comitato paritetico per la specialità della Provincia di Sondrio, composto da rappresentanti della Regione e della Provincia stessa. Il comitato svolge funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia di cui al secondo periodo del comma 1. La composizione e le modalità di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

9. E' obbligatoria l'acquisizione del parere del comitato di cui al comma 8 in relazione ai progetti di legge con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative regionali.

**Art. 5
(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Con successivi provvedimenti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alle leggi di settore le modifiche necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4. Con i medesimi provvedimenti:

a) sono apportate le ulteriori modifiche necessarie a soddisfare esigenze di riordino normativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) è regolato il trasferimento dei procedimenti pendenti in relazione alle funzioni trasferite;

c) sono disciplinate le modalità del trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate alle funzioni oggetto di conferimento, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Lo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione è prioritariamente assicurato attraverso forme di avvalimento del personale delle province che, alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, svolgeva le medesime funzioni. L'avvalimento è attivato, in particolare, mediante apposite convenzioni e secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 427, della legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. E' inoltre autorizzato il ricorso a forme di acquisizione di beni e servizi secondo procedure ad evidenza pubblica.

3. Le province cessano di esercitare le funzioni di cui all'Allegato A alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui al comma 1.

4. La Regione cessa di esercitare le funzioni conferite alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima Provincia, determinato con successivo provvedimento legislativo.

5. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti legislativi di cui al presente articolo, l'Osservatorio regionale costituito con deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2014, n. X/2386, in attuazione dell'accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014, continua a svolgere i suoi compiti.

Art. 6 **(Norma finanziaria)**

1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni trasferite alla Regione, di cui all'allegato A, a decorrere dalla data di cui all'articolo 5, comma 3, cessano i trasferimenti sinora erogati alle province dalla Regione stessa.

2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni rimaste in capo alle province, di cui all'articolo 2, si provvede con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017.

3. Ai trasferimenti destinati allo svolgimento delle funzioni da parte della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 4, si fa fronte con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017.

4. Al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2008), le parole: "*30 per cento*" sono sostituite dalle seguenti: "*50 per cento*".

5. Per l'anno 2015 i proventi riversati alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 33/2007, come modificato dal comma 4, possono essere utilizzati per spese correnti fino al 100 per cento del loro ammontare.

6. Per le annualità successive al 2015 sono definite, con apposito provvedimento legislativo, modalità e misure di compartecipazione della Provincia di Sondrio agli introiti derivanti dalle imposte riscosse sul suo territorio, ai fini del finanziamento delle funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali.

Art. 7 **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.